



Comune di Piateda

Provincia di Sondrio

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI***



Indice

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Funzioni	Pag. 3
Art. 3	Luogo della celebrazione	Pag. 3
Art. 4	Svolgimento dellacelebrazione	Pag. 3
Art. 5	Tariffe	Pag. 4
Art. 6	Organizzazione del Servizio	Pag. 4
Art. 7	Casi non previsti dal presente Regolamento	Pag. 4
Art. 8	Entrata in vigore	Pag. 4

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle Unioni civili, come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio/unione è attività istituzionale garantita.

Art. 2 .Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da dipendenti dallo stesso delegati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n.396.
2. Possono celebrare i suddetti matrimoni anche i consiglieri e/o assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Art. 3 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente nelle seguenti sale e spazi:
 - a. Aula multimediale/Sala consiliare
 - b. Sala Giunta
 - c. Sala riunioni seminterrato del Municipio

Art. 4 – Svolgimento della celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio o dell'unione ha luogo nel giorno e nell'ora concordati tra i richiedenti e l'Amministrazione comunale.
2. Le celebrazioni sono subordinate alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, degli spazi richiesti e previo versamento dell'apposita tariffa d'uso dello spazio destinato allo scopo.
3. Le celebrazioni potranno avvenire, di norma, nell'ambito dei seguenti orari:
dal Lunedì al Sabato: ore 9-12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Domenica dalle ore 10 alle ore 12 .
4. Sono esclusi:
 - 1° e 6° gennaio
 - la domenica di Pasqua ed il lunedì successivo;
 - il 25 aprile;
 - il 1° maggio;
 - il 3 maggio festa del Patrono
 - il 2 giugno;
 - il 15 agosto;
 - il 1° novembre;
 - l'8, il 25 e 26 dicembre, ed in occasione di tornate elettorali.
5. Viene esclusa la possibilità di celebrare matrimoni in strutture diverse da quelle istituzionali individuate con il presente regolamento;

Art. 5 – Tariffe

1. Le tariffe, differenziate tra residenti e non residenti del Comune di PIATEDA, dovute per la celebrazione dei matrimoni negli spazi e locali sopraindicati in sede di prima applicazione sono così stabilite :

Per tutte le sale individuate nel presente regolamento:

- Residenti : gratis
- Non residenti : € 50,00

Nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/unione (allestimento sala, spese gestionali e del personale, pulizie) Annualmente con deliberazione di Giunta le suddette tariffe vengono adeguate in base all'indice ISTAT;

2. L'importo deve essere versato alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine, tenendo conto dei giorni di chiusura degli uffici comunali, i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della prenotazione degli spazi e degli orari.

Art. 6 – Organizzazione del Servizio

1. L'ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale ,destinate alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.
4. Nessun rimborso sarà effettuato qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 – Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile
- il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396
- il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
- lo Statuto Comunale

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.